



Comune di Avellino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

11/04/2017

N. 106

OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI AVELLINO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.2899/09 R.G.N.R. 289/2017 R.G. GIP – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ENNIO NAPOLILLO.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. Iaverone Maria Elena
nella sua qualità di Assessore e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
FOTI PAOLO	SINDACO	NO
I AVERONE MARIA ELENA	ASSESSORE	SI
TOMASONE UGO	ASSESSORE	SI
PREZIOSI COSTANTINO	ASSESSORE	NO
MELE TERESA	ASSESSORE	SI
PENNA AUGUSTO	ASSESSORE	SI
VALENTINO PAOLA	ASSESSORE	SI
GAMBARDELLA BRUNO	ASSESSORE	SI
CARBONE ANNA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale MUOLLO GIOVANNA - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
FAVOREVOLE
- su proposta dell'Assessore Carbone Anna

Su proposta e relazione dell'Assessore al Contenzioso.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di G. C. n. 71 del 01/04/2016 di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n. 2899/99 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. GIP pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Avellino a carico del Sindaco di Avellino ed altri (c.d. processo Isochimica) affidando all'avv. Ennio Napolillo del Foro di Avellino, per l'incompatibilità ed il possibile conflitto di cui alla nota prot. n.3078/Seg/PP del 14.01.2016, essendo l'Avvocatura interna in staff alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di formulare e formalizzare la costituzione in giudizio, conferendo al legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi incluse la possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare ogni necessaria attività processuale finalizzata all'esatto espletamento dell'incarico;

PRESO ATTO del Decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 418 c.p.p., trasmesso a mezzo PEC dall'avv. Ennio Napolillo, relativo al "secondo processo Isochimica", n. 2899/2009 R.G. notizie di reato n. 289/2017 R.G.G.I.P., con il quale viene fissata l'udienza preliminare in data 20/04/2017 a seguito di richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. nei confronti di: (Vedi allegato A – Dati sensibili ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. n. 196/2003);

Ritenuto:

- effettivamente sussistente l'interesse del Comune di Avellino, individuato parte offesa nel procedimento penale sopra detto, a costituirsi in giudizio, per il risarcimento dei danni cagionati, nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati contestati, per l'esercizio dell'azione civile in quanto Ente esponenziale di interessi collettivi e soggetto direttamente leso dai fatti accaduti sotto il profilo del danno patrimoniale, anche in relazione agli interventi di bonifica e messa in sicurezza effettuati e da effettuarsi per il ripristino dello status quo ante o quantomeno a misure di contenimento.
- effettivamente sussistente l'interesse del Comune di Avellino anche sotto il profilo del danno morale e all'immagine derivante dalla condizione di pregiudizio e di degrado del territorio cagionato dagli indagati, sotto il duplice aspetto della perdita di appeal, come capacità di attrarre iniziative economiche e insediamenti umani, e del vulnus recato al prestigio di tale pubblica amministrazione territoriale nell'esercizio dell'azione amministrativa per lo svolgimento della propria funzione istituzionale di tutela *“dell'identità storica, culturale e civile”*, di cui agli artt. 5 e 114 C., nonché di *“tutela e valorizzazione dell'ambiente”*, di cui all'art. 19, I comma, lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e all'art. 10 Statuto del Comune di Avellino diretta a garantire la *“salvaguardia dell'ambiente naturale e della valorizzazione del territorio, come tratto fondamentale della propria azione amministrativa;... per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri enti pubblici interessati”*
- opportuno, in considerazione della gravità di tutta la vicenda, di tutelare la salute, intesa come diritto fondamentale della persona unitamente alla salubrità dell'ambiente e, quindi, nell'interesse della collettività tutta, in relazione al *“pericolo ... di disastro, connesso all'incontrollato e permanente deposito, nonché interrimento dell'amianto nel sito dello stabilimento Isochimica S.p.A., in quanto*

l'assenza della messa in sicurezza e bonifica del sito ha oggettivamente messo in pericolo l'incolumità della popolazione locale fino ad oggi per la dispersione di fibre di amianto dall'area dello stabilimento ex Isochimica" (cfr. capi di imputazione), in attuazione dell'art.32 Cost. e dell'art. 10 dello Statuto del Comune che al quarto comma recita "...il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente...";

Vista la nota, prot. n. 23240 del 15/03/2017, con la quale l'Avvocatura Comunale, esprimendo proprio parere, comunica che, trattandosi di fattispecie che trae origine da procedimento penale per il quale la relativa costituzione di parte civile è stata affidata al legale fiduciario esterno avv. Ennio Napolillo, appare opportuno, per continuità difensiva, affidare un ulteriore incarico al medesimo legale;

Acquisito il preventivo trasmesso dal citato legale a mezzo PEC, prot. n 23465 del 15/03/2017, relativo all'incarico professionale in oggetto per l'importo di € 4.000,00 oltre spese forfettarie AL 15% e accessori come per legge per un totale complessivo pari a € **5.836,48**;

Ritenuta la proposta dell'Avv. Ennio Napolillo rispondente ai principi di ragionevolezza, congruità ed adeguatezza in relazione all'importanza dell'attività svolta, sia con riferimento al puntuale richiamo ai parametri tabellari che all'indicazione delle fasi di giudizio;

Ritenuto di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n.2899/09 R.G.N.R. 289/2017 R.G. GIP;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000 in materia di affidamento di incarichi ad avvocati esterni all'Ente, nonché la Delibera di G.C. n. 39/2004 relativamente alle modalità di tariffazione degli Avv.ti esterni;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Avellino e l'avv. Ennio Napolillo che regola il conferimento dell'incarico professionale in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito con urgenza, attesa l'udienza preliminare fissata in data 20/04/2017;

Visti:

- gli artt. 5 e 114 della Costituzione che valorizzano le autonomie locali nella loro identità storica, culturale e civile;
- l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute.
- il T.U. Enti Locali n.267/2000 e s.m.i;
- l'art.10 dello Statuto del Comune di Avellino, rubricato "Tutela dell'ambiente", che al primo comma testualmente recita: "Il Comune... assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente naturale e della valorizzazione del territorio, come tratto fondamentale della propria azione amministrativa;...opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri enti pubblici interessati;" Ancora, al quarto comma "...il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute con particolare riferimento al momento della

prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente...”;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, in esecuzione della nota del Segretario Generale prot. n.3078/Seg/PP del 14.01.2016;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

1. di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n.2899/99 R.G.N.R. 289/2017 R.G. GIP pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Avellino (c.d. processo Isochimica 2) a carico di: (Vedi allegato A – Dati sensibili ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. n. 196/2003);
2. di affidare all’avv. Ennio Napolillo del Foro di Avellino, per continuità difensiva rispetto al processo "Isochimica", l’incarico di formulare e formalizzare la costituzione in giudizio, conferendo al legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi incluse la possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare ogni necessaria attività processuale finalizzata all’esatto espletamento dell’incarico;
3. autorizza il Vice – Sindaco al conferimento del mandato al legale come sopra individuato;
4. di dare atto che la spesa di € 4.000,00 oltre spese forfettarie AL 15% e accessori come per legge per un totale complessivo pari a **€ 5.836,48**, sarà imputata sul capitolo 124 del corrente bilancio;
- 5 di demandare al Dirigente preposto o suo delegato l’adozione della determina di impegno e la stipula di apposita convenzione per prestazione professionale di servizi con l’avv. Ennio Napolillo, individuato nel presente atto;
- 6 di trasmettere la presente delibera al professionista incaricato;

Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Dirigente Settore Finanze
Servizio Legale
Dott. G. Marotta

Il Dirigente
Dott.ssa G. Muollo

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
MUOLLO GIOVANNA

IL SINDACO
Iaverone Maria Elena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, _____

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola

L'oggetto della suesesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _____ in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Messo Comunale

Il Funzionario Atti G.C.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 13, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, lì _____

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola